

**INPS**

**DETERMINAZIONE n. 8 del - 2 APR. 2015**

**INPS - UTE OO.CC. - Pervenuto il 2 APR. 2015**

**OGGETTO:** Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la regione Toscana per la fornitura di buoni lavoro per l'esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante".

**IL PRESIDENTE**

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 890 del 20 ottobre 2014 che promuove la realizzazione di azioni sperimentali di sostegno temporaneo alla famiglia e all'anziano che si trova in situazione di fragilità, difficoltà e disagio attraverso il progetto regionale denominato "Progetto Badante" che si sostanzia, in particolare, con l'erogazione di buoni per lavoro occasionale da acquisire presso l'Istituto;

Vista la richiesta della Regione Toscana in data 11 novembre 2014, finalizzata alla sottoscrizione di un apposito atto convenzionale per la regolamentazione delle modalità di acquisizione e pagamento dei

voucher, e delle modalità di controllo dell' idoneità del beneficiario individuato a ricevere assistenza nonché per lo svolgimento di attività di formazione per gli operatori coinvolti nell'esecuzione del progetto;

Atteso che l'Istituto è chiamato a potenziare la capacità di risposta alle richieste di servizi ad elevato standard qualitativo, anche attraverso lo sviluppo di forme di sinergie tra Amministrazioni, al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini;

Preso atto che le risorse messe a disposizione dalla Regione per l'acquisto dei buoni lavoro da erogare in favore degli anziani in situazione di disagio specificamente individuati ammontano ad un importo pari a € 1.400.000 che saranno attribuite all'INPS mediante pagamento in due o più tranches con il modello F24;

Preso atto che l'oggetto della convenzione non interferisce con l'attività istituzionale dell'INPS e che le parti non hanno riconosciuto a favore dell'Istituto alcun rimborso per l'attività svolta ad eccezione di quello previsto con riferimento alla disciplina dei voucher;

Considerato altresì che l'applicativo appositamente disegnato per l'acquisto dei buoni lavoro, verrà rilasciato per un suo utilizzo per tutte le ipotesi di acquisto massivo di voucher da parte di "grandi clienti";

Preso atto che con riferimento alla durata, è stato concordato tra le Parti che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione fino a conclusione del progetto sperimentale che ha una durata annuale;

Atteso che nello svolgimento delle attività previste in Convenzione le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

**DETERMINA**


di approvare la convenzione tra INPS e Regione Toscana, che costituisce parte integrante della presente determinazione, per la fornitura di buoni lavoro per l'esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante".

Il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Toscana sottoscriverà l'atto per conto dell'Istituto.

**IL PRESIDENTE**

Prof. Tito Michele Boeri

Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Per copia conforme all'originale  
Il Direttore



**Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Toscana per la fornitura di buoni lavoro per l'esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante"**

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS o, congiuntamente alla Regione, "le Parti") con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21 - codice fiscale 8007870587 - in persona del Direttore regionale pro-tempore, dott. Paolo Sardi, giusta determinazione presidenziale n.....in data.....

e

la Regione Toscana (di seguito denominata Regione o, congiuntamente all'INPS, "le Parti"), con sede in Firenze, - codice fiscale 01386030488 - legalmente rappresentata .....

- Premesso che la Regione Toscana con deliberazione num. 890 del 20 ottobre 2014 ha promosso la realizzazione di azioni sperimentali per il sostegno temporaneo di famiglie ed anziani che si trovino in situazione di difficoltà e disagio attraverso il progetto regionale denominato "pronto badante";
- Considerato che tale progetto, della durata di dodici mesi, si sostanzia nell'attivazione di un numero verde al fine di supportare le famiglie con anziani conviventi o anziani che vivano soli in situazioni di disagio, con operatori qualificati che li aiutino nella ricerca di assistenti familiari, nell'attivazione dei buoni lavoro per lavoro occasionale e per gli ulteriori adempimenti INPS necessari all'attivazione di un rapporto di lavoro con un assistente familiare;
- Atteso che il principale strumento individuato dalla Regione Toscana per lo svolgimento di tali attività assistenziali è costituito dalla erogazione di un contributo in buoni per lavoro occasionale che può essere somministrato solo nei casi in cui non vi sia già in essere un rapporto di lavoro domestico;

- Vista la richiesta della Regione Toscana pervenuta in data 11 novembre 2014, finalizzata la sottoscrizione di un atto convenzionale per la regolamentazione delle modalità di acquisizione e pagamento dei voucher, e delle modalità di controllo dell'idoneità del beneficiario individuato a ricevere assistenza nonché per lo svolgimento di attività di formazione per gli operatori coinvolti nell'esecuzione del progetto;
- Ritenuto di aderire a tale richiesta, coerente con la *mission* istituzionale dell'Istituto in un ambito socio economico così delicato;

tutto ciò premesso quale parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

La convenzione ha ad oggetto la disciplina delle modalità di acquisizione e pagamento dei buoni lavoro di cui in premessa, le modalità di attivazione degli stessi da parte degli operatori individuati.

#### **Art. 2 - Modalità di acquisizione dei voucher**

L'acquisizione da parte della Regione dei buoni lavoro è effettuata mediante ordinazione e previo pagamento degli stessi con il modello F24; la successiva acquisizione dei voucher avviene per via telematica così come disciplinato dall'allegato tecnico che costituisce parte integrante della Convenzione.

#### **Art. 3 - Costi**

Il valore nominale di ogni voucher acquistato è pari a euro 10 (dieci), comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS che viene accreditata sulla posizione contributiva del prestatore, della contribuzione INAIL e del compenso in favore dell'Istituto per la gestione del servizio.

#### **Art. 4 - Obblighi delle parti**

La Regione dovrà trasmettere alla Direzione provinciale INPS di Firenze, tramite PEC, gli elenchi nominativi, riportanti i dati identificativi degli

operatori della Regione (codice fiscale, data e luogo di nascita, estremi del documento di riconoscimento) che saranno abilitati alla procedura di accesso per l'acquisto dei voucher.

La Regione dovrà altresì comunicare alla Direzione provinciale INPS di Firenze, sempre tramite PEC, i codici fiscali dei datori di lavoro beneficiari dei voucher (committenti) al fine di consentire all'Istituto di approntare le verifiche di cui al quarto comma.

La Regione comunicherà altresì ai committenti beneficiari di tali azioni assistenziali che gli stessi, in sede di attivazione dei buoni lavoro, avranno l'obbligo di comunicare alle sedi INPS competenti per territorio l'inizio della prestazione.

La Direzione Provinciale INPS di Firenze, conseguentemente, comunicherà alla Regione, sempre tramite PEC, in via successiva alla comunicazione dei nominativi dei committenti, gli esiti delle verifiche (insussistenza o sussistenza) relative alla presenza di rapporti di lavoro domestico già in atto.

#### **Art. 5 - Responsabilità**

Rientra nella sfera di responsabilità della Regione, accertata in via consuntiva l'eventuale insussistenza dei requisiti in capo al beneficiario, porre in essere le azioni necessarie al recupero di quanto indebitamente percepito dal datore di lavoro beneficiario del voucher.

Sarà altresì onere della Regione di acquisire e conservare agli atti le deleghe cartacee effettuate dai committenti agli operatori della Regione appositamente autorizzati per le attività di comunicazione alle sedi INPS competenti per territorio dell'inizio della prestazione. Tali deleghe cartacee, unitamente agli estremi dei documenti di riconoscimento degli operatori regionali e dei committenti beneficiari, dovranno essere conservate per un periodo di cinque anni al fine di permettere all'Istituto di poter svolgere controlli a campione sugli accessi ai propri sistemi informativi.

Resta fermo che, in tal caso, la contribuzione versata attraverso il voucher erogato per la prestazione di lavoro svolta verrà correttamente accreditata al FPLD quale contributo per lavoro domestico.

### **Art. 6 - Responsabili della convenzione**

Le parti si impegnano a nominare un responsabile per la gestione dei rapporti amministrativi nonché un referente tecnico per gli aspetti informatici, con successivi scambi di note tra le parti.

### **Art. 7 - Trattamento dati personali**

L'INPS e la Regione Toscana, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente convenzione siano trattati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione. Assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Ciascuna delle parti assicura che i dati di cui alla presente convenzione saranno trattati esclusivamente da soggetti designati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, impartendo puntuali ed analitiche istruzioni.

### **Art. 8 - Durata**

La convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione ed ha durata annuale.

Le Parti sottoscriventi si impegnano ad esaminare congiuntamente, nell'interesse reciproco, ogni problematica dovesse insorgere durante lo svolgimento della collaborazione.

Le Parti si impegnano a definire con successivo accordo eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio previsto

---

nella presente convenzione che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

INPS

Regione Toscana